

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954

(35^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

« Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno » (789-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
AMIGONI	600, 604
ANGRISANI	598, 599, 602, 606, 607, 608
CANEVARI	600, 601
CAPPELLINI	598, 599, 600, 602
CERABONA	599, 601, 602, 603, 604
CROLLALANZA	603, 604, 608
PASQUALI	605
PORCELLINI	599, 606
ROMANO, <i>relatore</i>	598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
TARTUFOLE	601, 602, 603

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollanza, Flecchia, Mas-

sini, Molinari, Pasquali, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Focaccia è sostituito dal senatore Tartufole.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Angrisani.

È altresì presente il Ministro dei lavori pubblici Romita.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno » (789-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno ».

Nella precedente riunione abbiamo approvato l'articolo 1. Do ora lettura degli articoli successivi:

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta.

Nel caso che dall'Ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili, o di locali terranei di non più di un vano utile. Per gli alloggi e per i locali terranei composti di un numero maggiore di vani utili e per gli edifici di qualsiasi altra natura e destinazione il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta ».

ROMANO, *relatore*. Questo emendamento deve ritenersi precluso in quanto connesso all'emendamento sostitutivo della lettera *g*) dell'articolo 1, che non è stato approvato.

ANGRISANI. Osservo che sulla lettera *g*) dell'articolo 1 facemmo una lunga discussione e si stabilì che non si dovesse parlare di alloggi, ma di fabbricati. Quindi anche in questo comma, che richiama la lettera *g*) dell'articolo 1, alla parola « alloggi » andrebbe sostituita l'altra « fabbricati ».

PRESIDENTE. È vero che nella lettera *g*) dell'articolo 1 si parla di fabbricati, ma nel primo comma dell'articolo 2 si fa precisamente il caso degli alloggi, per i quali valgono particolari disposizioni.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Nell'articolo 1 si prevede il contributo per i fabbricati, nell'articolo 2 si prevede un contributo per gli alloggi. Infatti in un fabbricato ci possono essere più alloggi.

CAPPELLINI. Propongo il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2:

« I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 sono commisurati al 100 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, per coloro che posseggono una sola casa. Per chi possiede più di una casa, il contributo è commisurato all'80 per cento, di cui il 40 per cento subito ed il rimanente ad opera ultimata ».

Io parlo di casa e non di alloggio, indipendentemente dal numero dei vani. Infatti se si parla di vani potrebbe sempre sorgere contrasto in merito alla valutazione del numero dei vani. D'altra parte il danno ha colpito tutti e non vedo perchè dovrebbe essere risarcito solo chi possiede un alloggio e non chi possiede una casa.

ROMANO, *relatore*. Io sono contrario a questo emendamento per due ragioni. Innanzi tutto perchè portando il contributo dal 90 al 100 per cento si viene a fare un trattamento diverso rispetto a quello previsto dalla legge sulla Calabria, che appunto ha stabilito il 90 per cento. Inoltre se si stabilisse il 100 per cento, ciò vorrebbe dire che lo Stato deve provvedere a costruire una casa nuova a chi l'ha avuta distrutta, mentre lo Stato deve limitarsi a fare le case per i senza-tetto. D'altra parte, in pratica, il 90 per cento significherebbe il 100 per cento.

Sono anche contrario alla seconda parte dell'emendamento tendente ad aumentare dal 70 all'80 per cento il contributo per chi possiede più di una casa. Anche in questo caso non vorrei che ci fosse diversità rispetto alla legge sulla Calabria, dato che la situazione di Salerno è analoga a quella della Calabria.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono anche io contrario all'emendamento perchè le cifre indicate nell'articolo 1 sono già maggiori

rispetto a quelle previste dalla legge sui danni di guerra e sono uguali a quelle fissate dalla legge sulla Calabria. D'altra parte il Genio civile chiuderà un occhio quando constaterà che il proprietario è veramente povero.

CAPPELLINI. Debbo insistere sull'emendamento. Se i danneggiati di guerra o i danneggiati della Calabria hanno ricevuto un contributo minore, si tratterà di vedere in seguito se non sia il caso di aumentare il contributo anche per costoro.

In altre parole quale colpa hanno i piccoli o medi proprietari di Salerno per essere stati colpiti dal sinistro? La collettività deve intervenire per riparare il danno e il risarcimento deve essere pieno.

PORCELLINI. Io comprendo le ragioni addotte dal relatore e dal Ministro contro l'emendamento del collega Cappellini, ma noi dobbiamo preoccuparci dei proprietari di casupole, che sono la grande maggioranza. L'onorevole Ministro ha detto che il Genio civile prenderà in particolare considerazione questi casi, ma noi non possiamo basarci su quelle che saranno le impressioni di un ingegnere del Genio civile. In una legge dobbiamo essere molto precisi e se l'emendamento Cappellini potrà giovare a qualche proprietario abbiente, noi dobbiamo egualmente approvarlo pensando alla situazione dei proprietari di piccole case.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cappellini, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per alloggio o locale terranco. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno ».

CAPPELLINI. Propongo un emendamento soppressivo dell'intero terzo comma. Non vedo perchè si debba fissare un limite di due milioni per il contributo. Se il danno sarà maggiore, l'eccedenza dovrebbe rimanere a carico del proprietario e questo non mi sembra giusto.

ROMANO, *relatore*. Io credo che questo comma sia utile perchè pone un limite alla spesa. Se togliamo questo limite dei 2 milioni non so dove si andrà a finire e si turberà tutta l'economia della legge.

CERABONA. Io sono favorevole all'emendamento soppressivo del senatore Cappellini; in linea subordinata proporrei che si elevasse la cifra limite.

CAPPELLINI. Io credo che non si possa ammettere un limite di 2 milioni. Infatti noi tutti sappiamo che con 2 milioni non si può costruire neppure un appartamento. Per chi è fatto questo disegno di legge? È fatto per chi ha del denaro e può integrare la cifra di 2 milioni? Invece chi non ha mezzi non saprà come completare la sua casa.

ANGRISANI. Sono anche io favorevole alla soppressione di questo comma. Innanzi tutto osservo che dal momento che non si è approvato l'emendamento Cappellini al primo comma, l'entità del contributo risulta già ridotta. Inoltre nei paesi del Salernitano è stata distrutta l'economia locale e bisogna fare in modo che i proprietari ricostruiscano veramente le case perchè possa riprendere la vita dei paesi. Con 2 milioni si faranno al massimo quattro vani e le case rimarranno incomplete. Rilevo infine che nella maggior parte dei casi si tratta di costruire case ad un solo piano, che comprendano anche una bottega. Ora con 2 milioni non si può certo provvedere a ricostruire e l'alloggio e la bottega.

ROMANO, *relatore*. Qui non si tratta di un risarcimento di danni ma di un intervento dello Stato per aiutare i proprietari danneggiati. Infatti lo Stato non ha la responsabilità dell'evento calamitoso. Ripeto ancora che se togliamo il limite dei 2 milioni turbiamo tutta

l'economia della legge che è stata impostata su determinati calcoli di spesa.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io debbo insistere sul testo governativo, accettando la modifica proposta dal relatore. Questo emendamento introduce già un notevole miglioramento rispetto al testo governativo che riproduceva la analoga disposizione per la Calabria. Infatti il senatore Romano parla di 2 milioni per alloggio e non di 2 milioni per proprietario. Ora un proprietario può possedere più alloggi e riceverà quindi 2, 4, 6 milioni mentre il proprietario della Calabria ha ricevuto solo 2 milioni qualunque fosse il numero di alloggi che possedeva.

D'altra parte, come ha rilevato l'onorevole relatore, questo è un contributo che dà lo Stato e non un risarcimento di danni.

Osservo in fine che il concetto di fissare un limite per contenere l'impegno di spesa è derivato dalla legge sui danni di guerra. Quel concetto fu introdotto in quella legge dal sottoscritto e fu perfezionato dal Ministro dei lavori pubblici Sereni che introdusse una distinzione tra proprietario ricco e proprietario povero al fine di non spendere tutti i fondi per i proprietari più abbienti.

Ora questo disegno di legge porta dei miglioramenti rispetto alle precedenti leggi e quindi sono contrario all'emendamento Cappellini.

CANEVARI. Io mi dichiaro contrario non solo all'emendamento del senatore Cappellini, ma anche all'emendamento proposto dal relatore e vorrei che si mantenesse il testo del Governo.

AMIGONI. Sono anche io favorevole al testo governativo, altrimenti ad un proprietario che abbia venti alloggi e venti locali terranei dovremmo dare 40 milioni.

Osservo che, mentre nella legge a favore degli alluvionati della Calabria fu stabilito che ciascun proprietario non potesse avere globalmente più di 2 milioni, con questo emendamento verremmo a stabilire che 2 milioni possono venire accordati per ciascuna unità immobiliare.

Pertanto mi sembra che la cosa sia piuttosto grave e debba essere attentamente considerata.

ROMANO, *relatore*. Anche questo mio emendamento, come quello al primo comma, in conseguenza del voto negativo della Commissione sul testo da me proposto alla lettera g) dell'articolo 1, deve ritenersi decaduto. Comunque lo ritiro.

CANEVARI. Indubbiamente questi emendamenti possono portare, come ha già rilevato il senatore Amigoni, a conseguenze gravi: un proprietario che avesse dieci alloggi distrutti, potrebbe ottenere fino a 20 milioni, e in tal modo lo Stato ricostruirebbe una grande proprietà a beneficio di una famiglia che poi farebbe pagare il fitto di mercato a dieci inquilini. Al tempo stesso, aumentando i finanziamenti a favore dei proprietari veniamo a diminuire le somme a disposizione del Ministro per provvedere ai senza tetto. Mi rifiuto di sottoscrivere a proposte di questo genere, e mi meraviglio che il collega Cappellini sostenga queste tesi.

CAPPELLINI. È stato qui chiarito che ci troviamo di fronte a dei poveri disgraziati; cioè che, mentre pochissimi si troveranno nella condizione di beneficiare nel senso detto dal senatore Canevari, la maggioranza non disporrà nemmeno della differenza che si vuole lasciare a suo carico. Per questo ho difeso quegli emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore ha ritirato il suo emendamento.

CAPPELLINI. Potrei farlo mio.

La soppressione del comma è stata da me motivata dal fatto che potrebbe verificarsi il caso (come già ha rilevato il senatore Angrisani) che un proprietario, dopo avere ottenuto il concorso finanziario dello Stato, non abbia tuttavia la possibilità di ultimare la ricostruzione, e in tal caso l'alloggio rimarrà inutilizzato.

Concludendo dichiaro che, ove l'emendamento soppressivo da me presentato dovesse essere respinto, io sono favorevole all'emendamento del relatore e non al testo del Governo.

CERABONA. Indubbiamente un massimo di 2 milioni mi sembra insufficiente, anche se bisogna evitare l'inconveniente messo in luce dai senatori Amigoni e Canevari. Si tratta di trovare una formula che contenti tutti, senza esagerare in un senso o nell'altro, venendo cioè da una parte incontro ai desideri delle popolazioni del Salernitano, ed evitando d'altra parte che il proprietario di 50 locali terranei di un solo vano finisca per ottenere 100 milioni.

Il punto d'accordo mi sembra potrebbe trovarsi in un aumento del finanziamento massimo da 2 a 3 milioni. Non dimentichiamo che in questi paesi un vano può costare anche 400.000 lire, ed allora i 2 milioni diventano insufficienti, specialmente se la costruzione deve essere spostata e si deve acquistare il suolo.

PRESIDENTE. Il senatore Canevari ha proposto ora un emendamento nel senso da lei indicato, aumentando cioè la cifra indicata nell'articolo 2 da lire 2.000.000 a lire 2.500.000.

ROMANO, *relatore*. I colleghi tengano presente, ad evitare ogni equivoco, che i miei emendamenti debbono essere considerati preclusi dalla votazione avvenuta sulla lettera g) dell'articolo 1, e che quindi possono discutersi solamente emendamenti che aumentino l'importo massimo di 2 milioni previsto dall'articolo.

Come meglio potrà dichiarare l'onorevole Ministro, mi sembra però che tali emendamenti spostino l'economia della legge, in primo luogo la sua economia finanziaria.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Richiamo la Commissione alla gravità di quanto si sta decidendo e la invito in particolare a considerare a fondo l'opportunità di ogni proposta che tenda ad aumentare il contributo massimo a carico dello Stato.

O facciamo una legge generale che aumenti questo contributo ed allora finiamo in un mare di guai, perchè lo Stato dovrà intervenire ogni qualvolta si verifichi un danno, o non dobbiamo superare l'importo massimo di 2 milioni poichè in altre occasioni tale limite fu di un milione e 600 mila lire, e per la Cala-

bria fu portato a 2 milioni. Ma, al di là di questo, frana la parte finanziaria della legge, dato che i 12 miliardi che ho reperito non sarebbero più sufficienti.

Mi rimetto comunque alla Commissione, ma richiamo la sua attenzione sulla gravità di quanto sta per deliberare.

TARTUFOLI. Esorto anch'io i colleghi a non andare al di là del limite di 2 milioni, sia per le ragioni di fondo dette dall'onorevole Ministro, sia perchè personalmente ritengo che 2 milioni siano sufficienti. Con questa somma possiamo costruire in media cinque vani, salvo qualche rara eccezione. A sostegno di ciò ricordo che a Milano, in via delle Forze Armate, costruzioni moderne, con ascensore, riscaldamento ed ogni accessorio, hanno un costo di circa 600.000 lire a vano.

La somma proposta dal Governo è quindi una somma ragionevole: non credo infatti sia nostro compito precipuo venire incontro a famiglie ricche in possesso di parecchi appartamenti o di case lussuose. Queste dovranno pur sempre ringraziare l'attuale regime che consente loro di ricevere un contributo dallo Stato, ed i poveri vedranno a loro volta certamente migliorata la loro situazione.

PRESIDENTE. Poichè abbiamo anzitutto di fronte un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, proposto dal senatore Cappellini, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Chiedo al senatore Canevari se, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste nel suo emendamento.

CANEVARI. Non credevo che il mio emendamento trovasse ostacoli da parte dell'onorevole Ministro. Non intendevo certamente mettere gli alluvionati del Salernitano in una posizione di privilegio rispetto agli abitanti di altre zone alluvionate, ma avevo tenuto presente il maggior costo delle opere nelle località di cui il disegno di legge si occupa. Mi sembrava anche che l'aumento del limite massimo consentisse una più equa applicazione del prov-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)35^a SEDUTA (16 dicembre 1954)

vedimento. Mi hanno però impressionato le dichiarazioni dell'onorevole Ministro relative alle difficoltà finanziarie che potrebbero insorgere, e non sono certo io desideroso di rendere più difficile il compito dell'onorevole Ministro. Pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi è ora pervenuto un emendamento del senatore Cerabona che propone di elevare il limite massimo da 2 milioni a 3 milioni.

CERABONA. Tenga presente la Commissione che il limite di 3 milioni è un *limite massimo*, e che il parere sul finanziamento deve essere dato dal Genio civile e dal presidente del Provveditorato alle opere pubbliche. Non dobbiamo presumere che questi Enti regalino il denaro dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerabona, tendente ad elevare il limite massimo del finanziamento da lire 2 milioni a lire 3 milioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

ANGRISANI. Debbo insistere perchè nel disegno di legge si faccia riferimento ai locali terranei, cioè in sostanza, perchè si riprenda la proposta del relatore.

CAPPELLINI. Sono anch'io dell'avviso che la votazione sulla lettera *g*) dell'articolo 1 non ci precluda la possibilità di concedere un contributo per i locali terranei. Pertanto insistiamo perchè l'emendamento già proposto dal relatore sia messo ai voti.

TARTUFOLI. Dichiaro di essere contrario all'emendamento perchè votando ieri il comma *g*) dell'articolo 1 non abbiamo parlato di locali terranei, ma di fabbricati e voi stessi (*rivolto alla sinistra*) avete voluto respingere l'emendamento proposto dal relatore. Comunque, dopo la votazione di ieri, restano inclusi anche i locali terranei, si capisce sempre con la limitazione massima dei 2 milioni.

ROMANO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento Angrisani.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di non accettare l'emendamento Angrisani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angrisani non accettato nè dal relatore, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 2 nel testo del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600 riferito al catasto del 1943.

ANGRISANI. Propongo di sostituire al primo comma alle parole « in dieci annualità » le altre « in venti annualità ».

ROMANO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angrisani tendente a sostituire alle parole « in dieci annualità », le altre « in venti annualità ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

CERABONA. Propongo di sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma dopo le parole « e complementare progressiva », perchè ritengo che le imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva siano due elementi sufficienti a classificare la possidenza; allargando questa esemplificazione si potrebbe compromettere la disposizione.

ROMANO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento perchè la limitazione delle 1.600 lire è già una garanzia in confronto ai proprietari dei fabbricati. Non mi pare, dunque, che sia opportuno sopprimere l'ultimo periodo. Esso è stato messo appositamente prendendolo da una disposizione della legge per il Polesine.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario per le ragioni già dette, e perchè questa disposizione è conforme a quelle di altre leggi precedenti. Si andrebbe cioè a capovolgere un sistema già vigente e dovremmo sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cerabona, soppressivo dell'ultima frase del secondo comma, emendamento non accettato nè dal relatore, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 3-bis.

Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata ai fini del ricovero di senza tetto.

I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese al-

l'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del Tesoro.

La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

ROMANO, *relatore*. Questa disposizione a stretto rigore non occorre includerla in questa legge in quanto nell'articolo 1 è richiamato il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, legge del pronto soccorso, che autorizza il Genio civile ad intervenire, ma subordina questo intervento alla diffida. In altri termini il Genio civile dice al proprietario: o ripari entro venti giorni, o intervengo io. Qui si toglie la diffida per poter riparare o ricostruire in più breve volgere di tempo. Si tratta quindi di una semplificazione della procedura.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

CERABONA. Leggo al primo comma dell'articolo 3-bis: « Ove ne ravvisi la necessità la Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata . . . ». Quindi la necessità dovrebbe essere ravvisata dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Ritengo più opportuno che si dica « ove se ne ravvisi la necessità ».

CROLLALANZA. È pericoloso, perchè allora può il proprietario ravvisare la necessità.

CERABONA. Con la dizione da me proposta diamo anche al proprietario la possibilità di richiedere, poi interverranno tutte le autorità competenti a decidere se la richiesta è giusta, senza precisare che sia solamente l'Amministrazione dei lavori pubblici a ravvisarne la necessità, perchè, con la dizione del relatore, l'Amministrazione dei lavori pubblici è padrona e despota.

TARTUFOLI. Non posso concordare con la proposta del senatore Cerabona per que-

ste ragioni che penso i colleghi troveranno perfettamente giuste: chi è che applica la legge? È l'Amministrazione dei lavori pubblici. Sono criteri che debbono passare per il tramite delle deliberazioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Se si pone una formula del genere di quella proposta dal senatore Cerabona, praticamente sarà sempre l'Amministrazione dei lavori pubblici a decidere, e nessuno può escluderla, nè nei suoi organi locali, nè in quelli centrali. Creiamo quindi una difficoltà, creiamo delle illusioni che non potrebbero avere un seguito, mentre se accettiamo la proposta dell'articolo aggiuntivo fatta dal relatore, veniamo incontro effettivamente ad esigenze che si manifestano in maniera concreta.

CROLLALANZA. Il collega Tartufoli in gran parte ha espresso quello che desideravo dire, ma voglio aggiungere che in effetti l'articolo aggiuntivo, che si riferisce anche alla legge del pronto soccorso, dà all'Amministrazione dei lavori pubblici la possibilità di intervenire nell'interesse generale, mentre con la formula generica proposta dal senatore Cerabona si correrebbe il rischio eventuale che possa essere il singolo, quando non ci sia l'interesse generale, a chiedere l'intervento del Genio civile; il che non è nello spirito della legge del pronto soccorso, nè nello spirito dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Quindi la proposta di emendamento del senatore Cerabona non modifica niente, perchè sostanzialmente è sempre l'Amministrazione dei lavori pubblici a decidere, e quel che è peggio rende confusa una disposizione che è chiara.

ROMANO, *relatore*. Io ho apportato delle modifiche al disegno di legge che sono soltanto delle agevolazioni, ma vedo che vengono contrastate! L'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dice: « Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza potrà provvedersi in via eccezionale in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati, previo invito al proprietario a procedere all'esecuzione dei lavori con diffida, ecc. ». Ora, questa facoltà di intervento si concede al Genio civile liberamente, senza eccezioni, senza diffida, senza la controprova. È dunque un'agevolazione così

semplice che non vedo per quale ragione si debba essere contrari.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento Cerabona, mentre sono favorevole all'articolo 3-*bis* nel testo proposto dal relatore, perchè lo scopo della legge è di essere pratica ed agevole e l'articolo 3-*bis* ne rende più facile l'applicazione e tutela gli interessi dei lavoratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cerabona tendente a sostituire alle parole « ove ne ravvisi la necessità » le altre « ove se ne ravvisi la necessità », emendamento non accettato nè dal relatore, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

CERABONA. Nell'ultimo comma, propongo di sostituire alla parola « potrà » l'altra « dovrà ».

ROMANO, *relatore*. Siccome l'interesse pubblico deve essere determinato dall'Amministrazione, non possiamo dire « dovrà », perchè l'Amministrazione deve fare un'indagine e deve dare il suo parere. Sono quindi contrario all'emendamento.

CERABONA. Che sia l'Amministrazione a dichiararlo nessun dubbio, ma quando l'avrà dichiarato, dovrà eseguire i lavori ed accollarsi la spesa.

ROMANO, *relatore*. Ma deve accertare l'interesse pubblico.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. La formula usata dal relatore è la formula classica: il « potrà » significa « dovrà », ma si usa sempre il « potrà », perchè è una consuetudine.

AMIGONI. Non è possibile mettere « dovrà », perchè praticamente occorre fare un accertamento, e bisognerebbe fare una lunga dissertazione per accertare quali sono le opere che sono di esclusivo interesse pubblico e stabilire la procedura. Il « potrà » vuol dire che lo Stato fa l'accertamento e quando riscontri l'esclusivo interesse pubblico allora « dovrà » ecc.

PASQUALI. Debbo dire che la spiegazione dell'onorevole Ministro, e cioè che il « potrà » significhi « dovrà », non mi ha affatto convinto ... Bisogna ricordarsi la premessa: l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo dice « nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico »; quindi vi è già la determinazione fatta dall'Amministrazione dei lavori pubblici. (*Interruzione del senatore Amigoni*). Mi sembra che, poichè nel primo comma è stata respinta ogni modifica della formulazione proposta dal relatore « ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici ... », è chiaro che la valutazione è fatta soggettivamente dall'Amministrazione. Oggettivamente, siete voi che dite: « di esclusivo interesse pubblico ». Capirei se diceste: di *prevalente* interesse pubblico, perchè allora può esserci una successiva determinazione della pubblica Amministrazione che dice: mi accollo tutta la spesa io. Ma se è di *esclusivo* interesse pubblico e se è l'Amministrazione che l'ha deciso, non rimane niente altro che accertare. Voi non volete mettere il « dovrà » per non usare una parola che sembra vincolativa e che non è nella prassi. Mettete allora: « rimane a totale carico dello Stato ». Mi sembra che questo emendamento, che io formalmente propongo, traduca esattamente il pensiero del Ministro.

ROMANO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento Pasquali e favorevole al testo da me proposto, perchè l'Amministrazione deve essere libera di accertare l'interesse pubblico e deve essere libera nella determinazione della spesa relativa.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Parlo per vecchia esperienza. Il « potrà » vuol dire sottoporre domani il Ministero, per mancanza di fondi o di progetti, a delle liti, a delle controversie. Con il « potrà » si sa già che in pratica lo Stato farà questi lavori, ma li farà quando li potrà fare e nel modo in cui li potrà fare. Per me dunque è nella consuetudine che il « potrà » equivalga al « dovrà », ma il Governo non accetta mai il « dovrà » perchè possono sorgere delle difficoltà contingenti, per cui quello che vuoi fare non lo può fare o quello che deve pagare non lo può pagare. Sono quin-

di favorevole alla formulazione proposta dal relatore e contrario all'emendamento Cerabona.

PASQUALI. Per ovviare a questi inconvenienti, onorevole Ministro, io ho proposto, tagliando così la testa al toro, di non mettere nè « potrà » nè « dovrà » e di dire semplicemente: « Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa rimane a totale carico dello Stato ». Con ciò si eliminerebbero tutte le contestazioni dell'Amministrazione. A questo mio emendamento si associa anche il collega Cerabona.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Per le stesse ragioni che ho testè dette, sono contrario all'emendamento Pasquali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Pasquali, non accettato nè dal relatore, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 3-bis nel testo del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del Genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1,

lettere *d*) ed *e*), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, lettere *d*) ed *e*), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ANGRISANI. Propongo un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole « o in economia ».

PRESIDENTE. In questo comma si provvede per la realizzazione dei lavori di particolare urgenza e si usa la formula prevista dalla legge sulla contabilità.

PORCELLINI. Propongo un emendamento soppressivo delle parole « o trattativa privata », dati gli inconvenienti che possono derivare da questo particolare tipo di trattativa.

ROMANO, *relatore*. Rispondendo ai senatori Angrisani e Porcellini ripeto quanto ha già detto l'onorevole Presidente che la formula

adottata in questo comma è quella della legge sulla contabilità dello Stato.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Per questi lavori noi usiamo sempre il sistema della licitazione privata, tanto è vero che, per casi eccezionali, deve essere il Ministro ad autorizzare la trattativa privata. D'altra parte osservo anche io che non si può modificare oggi la legge sulla contabilità dello Stato.

ANGRISANI. Insisto sul mio emendamento.

PORCELLINI. Insisto anch'io sul mio emendamento, se non altro per raccomandare che la trattativa privata sia esclusa per quanto possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Porcellini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Angrisani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 come risulta dalla modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

Art. 7.

Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scon-

tano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma :

« Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta — quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 come risulta dalla modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo :

Art. 7-bis.

Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti del Comune stesso.

ANGRISANI. Io sono favorevole a questo articolo aggiuntivo. Propongo però un emendamento tendente a sostituire alle parole « del comune di Salerno » le altre « dei comuni della provincia di Salerno ».

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario a questo emendamento perchè gli altri comuni della provincia di Salerno non hanno uffici tecnici per la progettazione e la esecuzione dei lavori.

ANGRISANI. Il mio comune, Nocera Inferiore, ha un ufficio perfettamente attrezzato, e così molti altri Comuni!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Angrisani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7-bis proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente nuovo articolo :

Art. 7-ter.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

ROMANO, *relatore*. La ragione per cui propongo questo articolo aggiuntivo è che nella legge per la Calabria è prevista la possibilità di chiedere un anticipo corrispondente al 30 per cento dell'ammontare del contributo. Questa possibilità risultava omessa nel testo governativo di questo disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7-ter proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente nuovo articolo:

Art. 7-*quater*.

Gli utenti d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo sui corsi d'acqua Reginna Majori, Reginna Minori e Bonea, sono esonerati per un triennio dal pagamento del canone demaniale e dei sovracanonici, previa presentazione all'Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti Chi l'approva è pregato di alzarci.

(È approvato).

Art. 8.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 7 miliardi, di cui:

- 1) lire 1 miliardo per interventi di pronto soccorso;
- 2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;
- 3) lire 5.100 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di 7 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 2.000 milioni, lire 3.700 milioni e lire 1.300 milioni, della quale lire 400 milioni e lire 500 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

ANGRISANI. In sede di discussione generale prospettammo la possibilità di far rientrare in questa legge il miliardo e 500 milioni previsto dalla legge per le case popolari ed

i 3 miliardi previsti dalla legge sui fiumi. Quindi si dovrebbe dire in questo articolo che è autorizzata la spesa di 13 miliardi, di cui 7 saranno coperti nel modo già stabilito nell'articolo, e gli altri saranno presi dalle due leggi che ho indicato.

In questo modo si avrà veramente la sicurezza che i lavori si faranno.

CROLLALANZA. Sono contrario ad un emendamento nel senso indicato dal senatore Angrisani, perchè si tratterebbe della ripetizione di una autorizzazione di spesa già esistente.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Angrisani dimentica che ieri è stato votato un ordine del giorno per cui abbiamo già sancito il principio che i 3 miliardi sono a disposizione di queste zone. Se noi ora volessimo modificare questo articolo dovremmo sottoporre le modificazioni alla Commissione finanze e tesoro.

ANGRISANI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggiore gettito derivante dall'addizionale sulle imposte indirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura, per maggior chiarezza, dell'intero testo, quale risulta

dagli emendamenti approvati e dalle conseguenti modifiche di coordinamento:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino di opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria;

d) alle opere di riparazione e di ricostruzione — anche in altra sede, ove, per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità — degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alle opere di riparazione e di ricostruzione — anche in altra sede, ove per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità — degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione anche in diversa sede, ove per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sarà emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta.

Nel caso che dall'Ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Art. 3.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo pos-

sono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto in-denne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600 riferito al catasto del 1943.

Art. 4.

Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata, ai fini del ricovero di senza tetto.

I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del Genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, lettere *d)* e *e)*, agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta — quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.

Art. 9.

Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del

comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti del Comune stesso.

Art. 10.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 11.

Gli utenti d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo, sui corsi d'acqua Reginna Majori, Reginna Minori e Bonea, sono esonerati per un triennio dal pagamento del canone demaniale e dei sovracani, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

Art. 12.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 7 miliardi, di cui:

1) lire 1 miliardo per interventi di pronto soccorso;

2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3) lire 5.100 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di 7 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 2.000 milioni, lire 3.700 milioni e lire 1.300 milioni, della quali lire 400 milioni e lire 500 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Art. 13.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggiore gettito derivante dall'addizionale sulle imposte indirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CAZONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.